

Applicazione del D.M. 10.11.1997 in delega al Dlgs 182 del 30.4.1997

L'art. 2 del Dlgs 182/97 recita:

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessantagioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:

- a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- b) prestino a tempo determinato attivita' al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
- c) prestino attivita' a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

- a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
- b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
- c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianita' contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

Quindi i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, due dei quali per i lavoratori a tempo determinato:

GRUPPO "A" Prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli

GRUPPO "B" Prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla

lettera "A"

Quindi, per essere inseriti nel gruppo "A" i lavoratori dovevano e devono soddisfare tre condizioni:

- 1) Lavoro a tempo determinato
- 2) Lavoro svolto per la produzione e realizzazione di spettacoli
- 3) Svolgere attività artistica o tecnica

Era pacifico attendersi l'appartenenza al gruppo "A" di tutte le categorie, dalla n° 1 alla n° 17 previste dall'art.3 del Dlgs Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n°708.

Invece non è stato così!

Il D.M. 10.11.1997 ha scomposto l'omogeneità delle predette categorie, ritenendo che solo una parte di esse avesse i requisiti artistici o tecnici, inserendole nel Gruppo "A" mentre la maggior parte di esse, ritenute non in possesso di tali requisiti, venivano inserite nel Gruppo "B".

Questa scomposizione, del tutto illegittima e arbitraria, ha provocato diversi trattamenti previdenziali per categorie dotate di identici requisiti, producendo l'obbligo ad una vita lavorativa più che doppia per le più sfortunate.

L'attribuzione dei differenti requisiti è un errore dovuto alla mancata considerazione da parte di Ministero del Lavoro ed ENPALS che, venuta meno la qualifica "Maestranze", tutti i lavoratori dello spettacolo svolgono attività artistica o tecnica o entrambe. Le categorie interessate sono Organizzatori, direttori di produzione, ispettori di produzione, amministratori, cassieri, parrucchieri, truccatori, architetti e arredatori, segretari di edizione, sarti, elettricisti e macchinisti.

La correzione di tale errore è avvenuta dopo 8 anni. La ricollocazione nel Gruppo "A" di queste categorie è avvenuta in forza di una legge (L. 27.12.2002 n° 289, art. 43) e di un decreto ministeriale (D.M. 15.3.2005), non per modifica al Dlgs 182/97 nel per diversa interpretazione dell'art.2, ma nel rispetto delle suddette tre condizioni:

"L'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo e la presa d'atto dell'evoluzione delle professionalità" non costituiscono motivo di ricollocazione e quindi di rimodulazione dei lavoratori in quanto i lavoratori ricollocati svolgevano anche nel 1997 e in tutti gli anni a seguire attività artistica o tecnica rispondendo ai requisiti previsti per l'appartenenza al Gruppo "A".

Quindi queste categorie hanno ricevuto per 8 anni un diverso trattamento previdenziale non dovuto. E vengono ancora oggi ad essere oggetto di diverso trattamento.

Ai lavoratori in pensione dopo il 22.4.2005 dovrà essere applicata la nuova legge, perché vigente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione e varrà l'applicazione tempo per tempo nella storia lavorativa:

Fino al 31.7.1997 TUTTE LE CATEGORIE (1-17) EX Gruppo I

Dal 1.8.1997 al 22.4.2005 Categorie Gruppo "A" 120 gg per annualità contributiva

Categorie Gruppo "B" 260 gg per annualità contributiva

Dal 23.4.2005 TUTTE LE CATEGORIE (1-17) nel Gruppo "A"

Quindi 8 anni che pesano sulle categorie menzionate per i calcoli relativi al diritto alla prestazione previdenziale.

Due diversi tipi di disciplina pensionistica, uno per la quota "A" e l'altro per la quota "B", assoggettati a regimi differenti.

La disciplina normativa a cui è assoggettata la liquidazione della quota "A" è prevista dall'art. 12 dpr 1420/1971: la base di calcolo ha ad oggetto la media delle migliori 540 giornate con un'aliquota di rendimento del 2% e mancata considerazione delle retribuzioni superiori a L. 315.000 per la parte eccedente, disciplina applicabile anche successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 182/1997.

Per la liquidazione della quota "B" il Dlgs 182/1997 non prevede alcun massimale. Eppure l'ENPALS, e oggi l'INPS, non applicano quanto previsto dal co. 4 art. 8 DLGS 182/1997, applicando anche per la quota "B" il massimale giornaliero di L. 315.000 non considerando la parte eccedente tale massimale.